

RAVVEDIMENTO OPEROSO: MODALITA' E TERMINI

Per chi non ha pagato le rate IMU entro le scadenze del 16/06 (acconto) e del 16/12 (saldo), è possibile regolarizzare la propria posizione utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso.

Il ravvedimento operoso NON è possibile nel caso in cui :

- il contribuente abbia già ricevuto dall'Ufficio Tributi la notifica di un avviso di accertamento per una annualità pregressa,
- nei confronti del contribuente siano già iniziate attività di verifica, controllo, ispezione, richieste di informazioni o altre attività di accertamento volte all'esame della propria posizione fiscale

Come previsto dall'art. 13 D.Lgs. 472/1997 e ss.mm.ii., in caso di omesso, ridotto o tardivo versamento dell'Imu, il ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con sanzione ridotta rispetto alla sanzione ordinaria del 30%, oltre che gli interessi calcolati al tasso legale in vigore all'1° gennaio dell'anno del versamento.

CALCOLO DELLE SANZIONI

Le sanzioni sono calcolate sull'importo dell'imposta dovuta e non versata, o versata tardivamente. L'ammontare delle sanzioni ridotte varia in base al numero di giorni di ritardo, come meglio specificato nel seguente prospetto :

[**Nota : la sanzione ordinaria del 30%, è ridotta al 15% per versamenti entro i 90 gg (art. 13 del D.Lgs 471/97)]

TIPOLOGIA	MODALITA' RAVVEDIMENTO	SANZIONE
RAVVEDIMENTO SPRINT	Versamento entro 15 giorni dalla scadenza del tributo dovuto Esempio : -aconto Imu scadenza 16/06/2021 -ravvedimento entro il 01/07/2021	0,10% per ogni giorno di ritardo fino al 15° giorno
RAVVEDIMENTO BREVE	Versamento entro 30 giorni dalla scadenza del tributo dovuto Esempio : -aconto Imu scadenza 16/06/2021 -versamento dal 02/07/21 ed entro il 16/07/2021	1,50% (pari a 1/10 del 15%**)
RAVVEDIMENTO INTERMEDIO	Versamento entro 90 giorni dalla scadenza del tributo dovuto Esempio : -aconto Imu scadenza 16/06/2021 -versamento dal 17/07/21 ed entro il 14/09/2021	1,67% (pari a 1/9 del 15%**)
RAVVEDIMENTO ORDINARIO	Versamento oltre 90 giorni dalla scadenza del tributo dovuto, ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero entro il 30 Giugno dell'anno successivo N+1)) Esempio : -aconto Imu scadenza 16/06/2021 -versamento dal 15/09/21 ed entro il 30/06/22	3,75% (pari a 1/8 del 30%)
RAVVEDIMENTO ULTRANNUALE (BIENNALE)	Versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione (ovvero entro il 30 Giugno anno N+2) Esempio : -aconto Imu scadenza 16/06/2021 -versamento dal 01/07/22 ed entro il 30/06/23	4,29% (pari a 1/7 del 30%)
RAVVEDIMENTO LUNGO	Versamento oltre il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione (ovvero oltre il 30 Giugno anno N+2), ma entro 5 anni. Esempio : -aconto Imu scadenza 16/06/2021 -versamento dal 01/07/23 ed entro il 30/06/26	5,00% (pari a 1/6 del 30%)

COSA SI PUO RAVVEDERE NELL'ANNO 2024 ?

TIPOLOGIA	MODALITA' RAVVEDIMENTO	SANZIONE
RAVVEDIMENTO SPRINT	Versamento entro 15 giorni dalla scadenza del tributo ACCONTO Imu scadenza 17/06/2024 (lunedì) : ravvedimento entro il 02/07/2024	0,10% per ogni giorno di ritardo fino al 15°giorno
RAVVEDIMENTO BREVE	Versamento entro 30 giorni dalla scadenza del tributo ACCONTO Imu scadenza 17/06/2024 (lunedì) versamento dal 03/07/24 ed entro il 17/07/2024	1,50% (pari a 1/10 del 15%**)
RAVVEDIMENTO INTERMEDIO	Versamento entro 90 giorni dalla scadenza del tributo ACCONTO Imu scadenza 17/06/2024 (lunedì) versamento dal 18/07/24 ed entro il 15/09/2024	1,67% (pari a 1/9 del 15%**)
RAVVEDIMENTO ORDINARIO	Versamento oltre 90 giorni dalla scadenza del tributo , ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero entro il 30 Giugno dell'anno successivo N+1) IMU ANNO 2023 (acconto e/o saldo) versamento entro il 30/06/24	3,75% (pari a 1/8 del 30%)
RAVVEDIMENTO ULTRANNUALE (BIENNALE)	Versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione (ovvero entro il 30 Giugno anno N+2) IMU ANNO 2021 (rif proroga DL 198/2022) e IMU ANNO 2022 versamento entro il 31/12/24	4,29% (pari a 1/7 del 30%)
RAVVEDIMENTO LUNGO	Versamento oltre il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione (ovvero oltre il 30 Giugno anno N+2), ma entro 5 anni. IMU ANNO 2019 - versamento entro il 31/12/24 IMU ANNO 2020 - versamento entro il 31/12/24	5,00% (pari a 1/6 del 30%)

CALCOLO DEGLI INTERESSI

Gli interessi sono calcolati sull'importo dell'imposta dovuta e non versata, o versata tardivamente, senza considerare l'importo delle sanzioni. Sono giornalieri e sono conteggiati dal giorno successivo a quello della scadenza dell'imposta, al giorno in cui è effettuato il pagamento.

La misura degli interessi è quella degli interessi legali stabilita ogni anno con Decreto del Ministero dell'Economia.

Di seguito si riporta il prospetto di riepilogo dei tassi legali di interesse:

Inizio validità	Fine validità	TASSO	DECRETO
01/01/2015	31/12/2015	0,50%	Dm Economia 11/12/2014
01/01/2016	31/12/2016	0,20%	Dm Economia 11/12/2015
01/01/2017	31/12/2017	0,10%	Dm Economia 07/12/2016
01/01/2018	31/12/2018	0,30%	Dm Economia 13/12/2017
01/01/2019	31/12/2019	0,80%	Dm Economia 12/12/2018
01/01/2020	31/12/2020	0,05%	Dm Economia 12/12/2019
01/01/2021	31/12/2021	0,01%	Dm Economia 11/12/2020
01/01/2022	31/12/2022	1,25%	Dm Economia 13/12/2021
01/01/2023	31/12/2023	5,00%	Dm Economia 13/12/2022
01/01/2024		2,50%	DM Economia 11/12/2023

MODALITA' DI VERSAMENTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 barrando il riquadro riservato al ravvedimento (Ravv). L'importo che dovrà essere indicato è quello complessivo, ovvero la somma di imposta, sanzioni e interessi, e dovrà essere utilizzato un unico codice tributo.

Nello spirito di collaborazione tra ufficio e cittadini, è necessario comunicare per iscritto all'Ufficio Tributi l'avvenuta effettuazione del "Ravvedimento Operoso", allegando la fotocopia della ricevuta dei versamenti effettuati.